

Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

**APPALTO DEI LAVORI PER LA PULIZIA ORDINARIA DEGLI SPECCHI ACQUEI DEI  
BACINI PORTUALI DI PESARO, ANCONA,  
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP),  
PESCARA ED ORTONA (CH)**



**PROGETTO ESECUTIVO**  
**Capitolato speciale d'appalto**

Rev. 01

**I PROGETTISTI**

(Geom. Luca Sterlacchini)

(Ing. Massimiliano Piersantelli)

VISTO:

**IL DIRIGENTE TECNICO**  
(Ing. Gianluca Pellegrini)



Ancona, li 23/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

(Geom. Marco Brugiapaglia)

INDICE

1.1	OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
1.2	AMMONTARE DELL'APPALTO .....	2
1.3	CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI .....	3
1.4	DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI AD OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
1.5	MODIFICA DEL CONTRATTO .....	4
2.1	PRESCRIZIONI GENERALI .....	5
2.2	PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI ANCONA .....	6
2.3	PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI PESARO .....	8
2.4	PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO .....	9
2.5	PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI PESCARA .....	10
2.6	PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI ORTONA .....	10
2.7	REPERIBILITÀ, INTERVENTI STRAORDINARI.....	11
2.8	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	12
2.9	APPRESTAMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	12
3.1	NORME GENERALI .....	13
3.2	PRESTAZIONI IN ECONOMIA.....	13
4.1	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE .....	14
4.2	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	14
4.3	GARANZIA PROVVISORIA .....	14
4.4	GARANZIA DEFINITIVA .....	15
4.5	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	15
4.6	TRATTAMENTO DEI LAVORATORI .....	16
4.7	COPERTURE ASSICURATIVE .....	17
4.8	CONSEGNA DEI LAVORI – DURATA DELL'APPALTO – SOSPENSIONE – RITARDI.....	17
4.9	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO, PENALI .....	18
4.10	SICUREZZA DEI LAVORI.....	19
4.11	PAGAMENTI .....	20
4.12	CONTO FINALE .....	20
4.13	COLLAUDO .....	21
4.14	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	21
4.15	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	22
4.16	TARIFFE .....	22

## 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI LAVORI

### 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di pulizia ordinaria degli specchi acquei dei bacini portuali di Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto (Ap), Pescara ed Ortona (Ch), per il periodo di n. 4 (diconsi quattro) anni naturali e consecutivi, mediante il recupero e la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti o semisommersi, ovvero delle sostanze grasse ed oleose, nonché di qualsiasi sostanza inquinante allo stato solido o liquido – ivi inclusi gli idrocarburi – che risulti comunque nociva per l'ambiente marino e per l'uomo, il tutto da eseguire mediante idonee imbarcazioni munite di appositi dispositivi e personale idoneamente formato, nel perseguimento delle condizioni di completa e costante pulizia.

Si precisa che i suddetti lavori vengono accorpati in un unico appalto per tutti gli scali marittimi del sistema portuale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per ragioni di omogeneità qualitativa delle prestazioni, oltre che per questioni di razionale gestione ed economicità delle risorse pubbliche nonché di sostenibilità economica dell'appalto medesimo.

Nei lavori di cui sopra, sono compresi il trasporto, il conferimento e lo smaltimento a discarica dei rifiuti raccolti, nonché le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il presente appalto pienamente e regolarmente eseguito in conformità alle disposizioni legislative vigenti; sono altresì compresi tutti gli oneri derivanti da imposte, tasse, diritti vari, concessioni, permessi e tutti gli altri oneri riconducibili alla regolare e corretta esecuzione dell'appalto.

Fanno parte dell'appalto anche tutte quelle azioni e realizzazioni necessarie alla prevenzione ed alla protezione della salute dei lavoratori nei confronti dei rischi da esso derivanti.

L'esecuzione di tutti i lavori dovrà essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve manifestare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e normativi.

### 1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato nella forma interamente "a corpo", secondo quanto previsto dall'art.43 – comma 6 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto a corpo ammonta ad **€ 1.659.627,60** (diconsi unmilionesecicentocinquantanovemilaseicentoventisette/60 Euro) – I.V.A. non imponibile, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972, n.633 e successive modifiche e integrazioni, di cui:

DESCRIZIONE		TOTALE (€)
1	Lavori (L) a corpo	1.649.627,60
	<i>di cui costo del personale (CP) € 634.484,40</i>	
	<i>di cui sicurezza ordinaria (s) € 32.992,55</i>	
		TOTALE (€)
2	Sicurezza speciale (S) a corpo	10.000,00
<b>T</b>	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)</b>	<b>1.659.627,60</b>

Il contratto è stipulato nella forma interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett.u) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura aperta con il criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. t) della Legge 55/19 ("Sblocca cantieri") trattandosi di un servizio con basso contenuto tecnologico e scarsa incidenza di manodopera.

Il prezzo dell'appalto è definito dall'applicazione dello sconto percentuale in ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'importo complessivo dei lavori a corpo stimato nel progetto a cui il

presente capitolato afferisce, fatti salvi i connessi oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori.

Essendo stabilito a corpo, l'importo del contratto resta fisso ed invariabile, tanto che gli elaborati di stima economica facenti parte del progetto esecutivo sono da ritenere finalizzati unicamente alla mera previsione di spesa per la committenza.

Sono comunque fatte salve le circostanze ed i limiti di cui all'art. 106 del D. lgs.50/2016 (modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia) e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

Nei prezzi stabiliti per la realizzazione dei lavori di cui sopra si deve intendere compensato all'appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare gli stessi perfettamente eseguiti secondo le prescrizioni del presente capitolato, o comunque per quanto dovuto in base alle vigenti disposizioni legislative ed alla buona prassi, ciò anche per aspetti attinenti seppure non esplicitamente richiamati, descritti e prescritti nel presente capitolato speciale e nel progetto esecutivo. In conseguenza, i prezzi stabiliti per ogni singola lavorazione non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall'appaltatore nella determinazione dell'offerta presentata in sede di gara d'appalto.

Si riporta, nella tabella che segue, l'incidenza dei gruppi di prestazioni omogenee che fanno parte dell'appalto.

Cod.	Prestazioni omogenee	Incidenza percentuale (%)	Oneri speciali per la sicurezza
1	Pulizie porto di Pesaro	11,41%	€ 1.141,00
2	Pulizie porto di Ancona	46,80%	€ 4.680,00
3	Pulizie porto di San Benedetto del Tronto	11,41%	€ 1.141,00
4	Pulizie porto di Pescara	11,41%	€ 1.141,00
5	Pulizie porto di Ortona (Ch)	18,97%	€ 1.897,00
TOTALE		100%	€ 10.000,00

### 1.3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

L'appalto, per l'importo indicato di cui nell'articolo precedente, è identificabile per intero nella seguente categoria di opere di cui al D.P.R. n.207/2010: **OS15** "Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali" (classifica III bis). Tale categoria di lavori risulta dunque prevalente nella misura del 100%.

Ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato, si stabilisce che l'appaltatore dovrà possedere i requisiti di qualificazione relativi alla categoria suddetta, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.

Le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso delle adeguate qualificazioni inerenti le lavorazioni ad esse affidate e il subappalto andrà sempre preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per l'assunzione dell'appalto in parola, è altresì richiesto il certificato di iscrizione – di validità corrente – all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., fermo restando il possesso dei requisiti contemplati nel presente capitolato nonché nel bando di gara e nel relativo disciplinare.

### 1.4 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI AD OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nel recupero e nella rimozione dei rifiuti solidi galleggianti e semisommersi nonché delle sostanze oleose e grasse negli specchi acquei dei bacini portuali di Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto (Ap), Pescara ed Ortona (Ch), mediante l'impiego di motobarce idoneamente attrezzate come di seguito specificato.

Tutti i rifiuti raccolti nell'ambito dell'appalto in argomento, di qualsiasi tipo essi siano, dovranno essere trasportati con idonei autocarri e smaltiti presso discariche autorizzate. In relazione a ciò, dovrà essere

prodotta alla direzione dei lavori, a cadenza trimestrale, idonea documentazione comprovante l'avvenuta accettazione in discarica del materiale smaltito, oltre ad una copia del formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) emesso ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii..

Ai fini dell'appalto di cui trattasi, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii., è comunque identificato il ruolo di "**Produttore del rifiuto**" nel soggetto appaltatore.

Tutti i materiali recuperati nell'ambito dell'appalto, di qualunque specie e quantità, rimarranno di proprietà dell'appaltatore, fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni delle autorità marittime e doganali competenti o della stazione appaltante.

Le specifiche tecniche e le modalità esecutive delle prestazioni che formano oggetto dell'appalto risultano definite dal presente capitolato speciale e dalle prescrizioni di dettaglio che, in fase realizzativa, potranno essere impartite dalla competente Direzione dei lavori.

Si precisa, al riguardo, che le modalità di esecuzione e gli oneri previsti nel presente capitolato sono da intendersi tassativi e dovranno essere rispettati dall'appaltatore, che non potrà eccepire la mancata conoscenza di tali modalità di esecuzione a causa di indicazioni insufficienti nei documenti posti a base del contratto d'appalto.

Restano escluse dall'appalto tutte le attività non contemplate nel presente capitolato, che la committenza si riserva di affidare in tutto od in parte anche ad altra ditta senza che l'appaltatore possa fare eccezione o richiesta o compenso alcuno.

## **1.5 MODIFICA DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei lavori ad oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti e/o variazioni al progetto esecutivo, né prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della contestazione.

La stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre tra i lavori in appalto, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori medesimi, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nell'art. 106 – comma 12 del D.lgs 50/2016 ed entro i limiti ivi previsti nonché nel presente capitolato speciale di appalto.

## 2 SPECIFICHE TECNICHE

### 2.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i lavori in questione dovranno essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con magisteri e mezzi appropriati, per il tramite di personale adeguatamente qualificato e formato.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare la pulizia di tutti gli specchi acquei ad oggetto dell'appalto secondo le cadenze stabilite dal presente capitolato, anche in conseguenza di eventi meteorologici eccezionalmente avversi, salvo diversa disposizione della committenza o della locale Autorità Marittima.

La pulizia dovrà essere fatta in ogni singolo porto con l'imbarcazione prevista dal presente capitolato speciale, oltre che con l'ausilio di qualunque mezzo terrestre che si rendesse necessario ad utile supporto (es. autocarro con benna a polipo od altra attrezzatura di sollevamento di qualunque portata).

Tutti gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica derivanti dalle operazioni suddette resteranno a carico dell'appaltatore fino al quantitativo massimo previsto nel presente capitolato per ogni singolo porto, restando a carico della stazione appaltante gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica della quantità eccedente, quest'ultima da compensare sulla base di appositi nuovi prezzi di volta in volta pattuiti regolarmente con l'appaltatore a norma di legge.

L'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, con cadenza trimestrale, un resoconto attestante le quantità di rifiuti galleggianti e sostanze grasse effettivamente raccolte e smaltite, distinte per le varie tipologie ovvero per i rispettivi codici C.E.R. ex D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii., corredato di copia – fedele all'originale – dei relativi formulari di identificazione del rifiuto (F.I.R.) emessi ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii., fatte salve le circostanze del ritrovamento o del recupero di sostanze che risultino tossiche o pericolose per le quali la rendicontazione dovrà essere effettuata in via immediata.

Ciascuna imbarcazione impiegata ai fini del presente appalto, iscritta al Registro Italiano Navale o ad altro organismo equipollente per la rimozione di rifiuti solidi ed oleosi sulla superficie del mare, o comunque in possesso delle licenze e delle autorizzazioni specifiche per legge dovute, dovrà essere munita di adeguati dispositivi idraulico-meccanici per la pulizia, anche in spazi ristretti, degli specchi acquei portuali, mediante la raccolta dei materiali solidi (rifiuti galleggianti e semisommersi).

In particolare, per il porto di **Ancona**, è richiesta la disponibilità di un'imbarcazione delle seguenti caratteristiche minime, dotata di equipaggio adeguatamente formato secondo le direttive della locale Autorità Marittima e le disposizioni legislative vigenti:

- lunghezza fuori tutto: m 8,00 ÷ m 25,00;
- immersione massima: m 1,50;
- potenza motore: almeno Kw130, hp150;
- velocità minima: 5 kn;
- presenza a bordo di attrezzature manuali e meccaniche per la raccolta dei rifiuti solidi galleggianti;
- presenza a bordo di attrezzature per il convogliamento ed il recupero di liquidi oleosi fluttuanti, anche tipo idrocarburi;
- presenza a bordo di contenitore per raccolta dei rifiuti di capienza minima pari a mc 2,00;
- presenza di sistema fisso di comunicazione VHF.

Per ciascuno degli altri porti interessati dal presente appalto, ossia **Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona**, essendo questi di dimensioni minori, è invece richiesta la disponibilità di un'imbarcazione delle seguenti caratteristiche minime, dotata di equipaggio adeguatamente formato secondo le direttive della locale Autorità Marittima e le disposizioni legislative vigenti:

- lunghezza fuori tutto: m 4,00 ÷ m 8,00;
- immersione massima: m 0,80;
- potenza motore: almeno Kw25;
- velocità minima: 3 kn;
- presenza a bordo di attrezzature manuali e meccaniche per la raccolta dei rifiuti solidi galleggianti;
- presenza a bordo di attrezzature per il convogliamento ed il recupero di liquidi oleosi fluttuanti, anche tipo idrocarburi;

- presenza di contenitore per raccolta dei rifiuti di capienza minima pari a mc 2,00;
- presenza di sistema fisso di comunicazione VHF.

L'appaltatore dovrà inoltre disporre in loco – ovvero in ciascun porto – della seguente attrezzatura, sempre efficiente e pronta all'uso:

appositi dispositivi tipo separatore e skimmer per la rimozione di sostanze grasse ed oleose sulla superficie del mare;

un quantitativo di panne galleggianti, di altezza pari a cm 80, idonee per il contenimento di liquidi inquinanti quali idrocarburi, olii, etc., ciò nelle quantità come di seguito indicato:

- m 200,00 nel porto di Ancona e nel porto di Ortona;
- m 100,00 nel porto di Pesaro, nel porto di San Benedetto del Tronto e nel porto di Pescara.

I mezzi di trasporto, nonché tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati comunque per l'esecuzione dell'appalto, dovranno essere in ottimo stato di funzionamento, omologati e collaudati secondo quanto previsto dalle norme specifiche, nelle migliori condizioni d'uso, nonché provvisti di tutti i necessari documenti ed autorizzazioni, in regola ed in corso di validità.

La stazione appaltante potrà pretendere la sostituzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, o l'adeguamento degli stessi, qualora ciò si rendesse necessario ad assicurare la regolare e corretta esecuzione dell'appalto od il risultato perseguito dalla committenza.

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà essere formato per le attività di raccolta dei rifiuti e di disinquinamento in mare, ciò attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione nonché, a cadenza semestrale, addestramento periodico.


Tale formazione dovrà essere dimostrata alla stazione appaltante mediante attestazioni specifiche – per quanto concerne la frequenza dei corsi – e dichiarazioni del competente datore di lavoro.

È stabilito l'obbligo, in capo al conduttore comandante di ciascuna imbarcazione impiegata dall'appaltatore, di comunicare istantaneamente alla locale Autorità Marittima, attraverso il dispositivo di comunicazione radio VHF di bordo, l'inizio di ciascuna operazione di pulizia in mare ed il termine della stessa, precisando, nella comunicazione di fine operazioni ovvero prima dello sbarco a terra, la quantità e la tipologia presunte dei rifiuti nell'occasione raccolti.

## **2.2 PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI ANCONA**

Nel porto di Ancona, lo specchio acqueo di mare interessato dalle prestazioni del presente appalto misura complessivamente una superficie di mq 1.867.000,00, racchiusa tra il molo foraneo di sopraflutto a nord dello stabilimento navalmeccanico della "Fincantieri s.p.a.", le banchine d'ormeggio navale numerate da 1 a 26, le banchine d'ormeggio per le imbarcazioni da pesca del Mandracchio, la diga foranea di sottoflutto, lo specchio acqueo antistante il polo cantieristico del diporto nautico; resta escluso lo specchio acqueo del porto turistico "Marina Dorica".

Lo specchio acqueo interessato dall'appalto viene meglio identificato nell'immagine planimetrica che segue.




Su detto specchio acqueo, si prevede la **pulizia giornaliera – ovvero in ogni giorno della settimana, ivi incluse le festività – per una durata unitaria di tempo pari almeno a n. 3 ore consecutive**, durante le quali, mediante l'imbarcazione dedicata all'espletamento delle prestazioni in appalto e gli altri mezzi di supporto a terra, lo stesso specchio acqueo dovrà essere interamente ispezionato e sottoposto quindi alle previste attività di raccolta di ogni rifiuto che in esso venisse rinvenuto in galleggiamento od in stato semisommerso.

Sono compresi nell'appalto tutti gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica derivanti dalle pulizie dello specchio acqueo portuale di Ancona fino al quantitativo massimo – inteso come media giornaliera desunta su base trimestrale – di Tonn/giorno 0,14, restando a carico della stazione appaltante gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica della quantità eccedente, quest'ultima da compensare secondo le modalità stabilite dal presente capitolato.

## 2.3 PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI PESARO

Nel porto di Pesaro, lo specchio acqueo di mare interessato dalle prestazioni del presente appalto misura complessivamente una superficie di mq 138.000,00, comprensiva del porto canale e della nuova darsena commerciale.

Lo specchio acqueo interessato dall'appalto viene meglio identificato nell'immagine planimetrica che segue.



*Planimetria aerofotogrammetrica del porto di Pesaro*

Su detto specchio acqueo, si prevede la **pulizia con frequenza minima di una volta ogni sette giorni, per una durata unitaria di tempo pari almeno a n. 3 ore consecutive**, durante le quali, mediante l'imbarcazione dedicata all'espletamento delle prestazioni in appalto e gli altri mezzi di supporto a terra, lo stesso specchio acqueo dovrà essere interamente ispezionato e sottoposto quindi alle previste attività di raccolta di ogni rifiuto che in esso venisse rinvenuto in galleggiamento od in stato semisommerso.


Sono compresi nell'appalto tutti gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica derivanti dalle pulizie dello specchio acqueo portuale di Pesaro fino al quantitativo massimo – inteso come media desunta su base trimestrale – di Tonn 0,20 per ciascuna prestazione di pulizia, restando a carico della stazione

appaltante gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica della quantità eccedente, quest'ultima da compensare secondo le modalità stabilite dal presente capitolato.

#### 2.4 PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Nel porto di San Benedetto del Tronto, lo specchio acqueo di mare interessato dalle prestazioni del presente appalto misura complessivamente una superficie di mq 176.000,00, delimitata dai due moli foranei di protezione; restano esclusi gli spazi in concessione demaniale per il diporto nautico.

Lo specchio acqueo interessato dall'appalto viene meglio identificato nell'immagine planimetrica che segue.



*Planimetria aerofotogrammetrica del porto di San Benedetto del Tronto*

Su detto specchio acqueo, si prevede la **pulizia con frequenza minima di una volta ogni sette giorni, per una durata unitaria di tempo pari almeno a n. 2 ore consecutive**, durante le quali, mediante l'imbarcazione dedicata all'espletamento delle prestazioni in appalto e gli altri mezzi di supporto a terra, lo stesso specchio acqueo dovrà essere interamente ispezionato e sottoposto quindi alle previste attività di raccolta di ogni rifiuto che in esso venisse rinvenuto in galleggiamento od in stato semisommerso.

Sono compresi nell'appalto tutti gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica derivanti dalle pulizie dello specchio acqueo portuale di San Benedetto del Tronto fino al quantitativo massimo – inteso come media desunta su base trimestrale – di Tonn 0,20 per ciascuna prestazione di pulizia, restando a carico della stazione appaltante gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica della quantità eccedente, quest'ultima da compensare secondo le modalità stabilite dal presente capitolato.

## 2.5 PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI PESCARA

Nel porto di Pescara, lo specchio acqueo di mare interessato dalle prestazioni del presente appalto misura complessivamente una superficie di mq 203.000,00, comprensiva del porto canale e della darsena commerciale; resta escluso il porto turistico "Marina di Pescara".

Lo specchio acqueo interessato dall'appalto viene meglio identificato nell'immagine planimetrica che segue.




Su detto specchio acqueo, si prevede la **pulizia con frequenza minima di una volta ogni sette giorni, per una durata unitaria di tempo pari almeno a n. 3 ore consecutive**, durante le quali, mediante l'imbarcazione dedicata all'espletamento delle prestazioni in appalto e gli altri mezzi di supporto a terra, lo stesso specchio acqueo dovrà essere interamente ispezionato e sottoposto quindi alle previste attività di raccolta di ogni rifiuto che in esso venisse rinvenuto in galleggiamento od in stato semisommerso.

Sono compresi nell'appalto tutti gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica derivanti dalle pulizie dello specchio acqueo portuale di Pescara fino al quantitativo massimo – inteso come media desunta su base trimestrale – di Tonn 0,20 per ciascuna prestazione di pulizia, restando a carico della stazione appaltante gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica della quantità eccedente, quest'ultima da compensare secondo le modalità stabilite dal presente capitolato.

## 2.6 PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE DI ORTONA

Nel porto di Ortona, lo specchio acqueo di mare interessato dalle prestazioni del presente appalto misura complessivamente una superficie di mq 929.000,00, delimitata dai moli foranei a nord ed a sud nonché dalla banchina di riva ed altre limitrofe ad ovest; restano esclusi gli spazi in concessione demaniale per il diporto nautico.

Lo specchio acqueo interessato dall'appalto viene meglio identificato nell'immagine planimetrica che segue.



Su detto specchio acqueo, si prevede la **pulizia con frequenza minima di una volta ogni due giorni, per una durata unitaria di tempo pari almeno a n. 4 ore consecutive**, durante le quali, mediante l'imbarcazione dedicata all'espletamento delle prestazioni in appalto e gli altri mezzi di supporto a terra, lo stesso specchio acqueo dovrà essere interamente ispezionato e sottoposto quindi alle previste attività di raccolta di ogni rifiuto che in esso venisse rinvenuto in galleggiamento od in stato semisommerso.

Sono compresi nell'appalto tutti gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica derivanti dalle pulizie dello specchio acqueo portuale di Ortona fino al quantitativo massimo – inteso come media desunta su base trimestrale – di Tonn 0,17 per ciascuna prestazione di pulizia, restando a carico della stazione appaltante gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica della quantità eccedente, quest'ultima da compensare secondo le modalità stabilite dal presente capitolato.

## 2.7 REPERIBILITÀ, INTERVENTI STRAORDINARI

Per ogni porto interessato dal presente appalto, l'appaltatore è tenuto alla continua reperibilità, in ogni ora ed a qualunque giorno, ivi incluse le festività e gli orari notturni, ciò ai fini di eventuali prestazioni di pulizia che si rendessero necessarie in via straordinaria in relazione al sopraggiungere di impreviste circostanze. Pertanto, l'appaltatore dovrà rendere disponibile per la Direzione dei lavori e per la locale Autorità Marittima un recapito telefonico, tramite il quale garantire la reperibilità suddetta a fronte di eventuali necessità; ciò è compreso e quindi compensato nell'importo dell'appalto, configurandosi quindi quale onere a totale carico dell'appaltatore.

La reperibilità di cui sopra presuppone l'obbligo dell'appaltatore ad intervenire sul luogo dell'intervento, con tutti i mezzi e le attrezzature previsti ai fini del presente appalto, pur nei limiti di quanto strettamente prescritto dalla committenza nel caso specifico, **entro il tempo massimo di n. 60 minuti** dal ricevimento della chiamata telefonica.

In ogni caso, qualunque intervento di pulizia disposto dalla Direzione dei lavori in via straordinaria, ossia al di fuori delle cadenze previste dal presente capitolato, verrà compensato a parte come prestazione in economia, sulla base delle tariffe contemplate nel capitolato medesimo con applicazione dello sconto che ha dato luogo all'aggiudicazione dell'appalto, ciò comunque nel limite complessivo di 1/5 (un quinto) dell'ammontare contrattuale dell'appalto; oltre tale limite, eventuali prestazioni extra-contrattuali verranno compensate a parte in base ad appositi prezzi pattuiti secondo le modalità di legge.

## **2.8 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore, nei confronti della stazione appaltante, assume in proprio – anche nel caso provveda a subappalti o a subaffidamenti di sorta (es. noleggi, etc.) – tutti i conseguenti rischi ed oneri imprenditoriali, nonché la più completa e piena responsabilità compresa quella tecnica e finanziaria, ciò con riferimento alle attività ad oggetto dell'appalto ed al loro completo espletamento a regola d'arte nei modi, nei termini e secondo le condizioni di cui al presente capitolato.

Ogni qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone che derivassero per qualsiasi motivo – anche di forza maggiore – nell'esecuzione delle prestazioni dell'appalto verrà assunta dall'appaltatore, intendendosi per ciò esonerata la stazione appaltante da ogni conseguenza diretta ed indiretta.

## **2.9 APPRESTAMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore deve rendere a disposizione per ogni singolo porto, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni – conformi a tutte le specifiche disposizioni normative – previste dal presente capitolato speciale, tra cui l'imbarcazione delle prescritte caratteristiche con equipaggio composto da soggetti nel numero e con le qualifiche stabilite dalla locale Autorità Marittima e dalle vigenti disposizioni legislative, ogni altro mezzo ed attrezzatura, assumendosene ogni conseguente onere tra cui i noleggi, i consumi del carburante, le assicurazioni, le manutenzioni.

La stazione appaltante, in ogni singolo porto interessato dal presente appalto, metterà a disposizione dell'appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, uno spazio di ubicazione ed ampiezza idonei al collocamento dei suddetti mezzi ed attrezzature nelle ore di inutilizzo. Tale disponibilità è comunque subordinata al rilascio – su preventiva richiesta dell'appaltatore – del titolo concessorio ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. da parte della competente Autorità Portuale, dietro corresponsione da parte dell'appaltatore medesimo dell'apposito canone demaniale determinato in base alle misure ordinarie di legge, quest'ultimo rientrando comunque tra gli oneri del presente appalto.

### **3 NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE**

#### **3.1 NORME GENERALI**

Essendo stabilito nella forma a corpo, il prezzo dell'appalto resterà fisso ed invariabile. Sono comunque fatte salve le circostanze ed i limiti di cui all'art. 106 del D. lgs.50/2016 (modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia) e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

#### **3.2 PRESTAZIONI IN ECONOMIA**

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso, non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritti preventivamente della Direzione Lavori o dal Responsabile del procedimento.

La stazione appaltante si riserva di far eseguire talune prestazioni in economia anche ad altri operatori economici diversi dall'appaltatore, fermi restando gli obblighi di coordinamento ai fini della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, senza comunque che ciò arrechi disagio o svantaggio per l'appaltatore medesimo.

## **4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

### **4.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D. Lgs. n. 50/2016 nel D.M. 145/2000 - Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, laddove questo ancora applicabile, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara inerente il presente appalto.

L'appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti d'igiene, di polizia marittima, al Codice della Navigazione Marittima, al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori (sia per quanto riguarda il personale dell'appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle norme CEI, UNI EN, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico della sicurezza negli ambienti di lavoro), nonché:

- la Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 14.11.1994;
- le norme pertinenti del Codice Civile e del Codice della Navigazione;
- quanto previsto dalla Marpol 73/78;
- la Legge 29.09.80 n. 662 di ratifica e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi Decreti attuativi e ogni altra normativa in materia di rifiuti;
- la normativa antimafia vigente;
- il D. Lgs. n. 271/1999;
- le ordinanze dell'Autorità di Sistema e dell'Autorità Marittima in vigore nei porti ad oggetto del presente appalto.

### **4.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto di appalto, seppure materialmente non allegati, oltre al presente Capitolato speciale, anche la Relazione general, il Documento di valutazione dei rischi redatto dalla committenza nonché il Piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore, entrambi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

### **4.3 GARANZIA PROVVISORIA**

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della predetta garanzia è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate a termini dell'art. 93, comma 7, del D.L.vo 50/2016 può essere ridotta nei limiti ivi previsti, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale minimo di 180 giorni e comunque per il periodo indicato nel Bando di gara decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria o assicurativa deve essere costituita mediante documenti rispondenti ai requisiti stabiliti con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004, n° 123.

#### 4.4 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di garanzia definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora i lavori oggetto del presente Capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Le polizze assicurative sottoscritte dall'impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

#### 4.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e del D.M. M.I.T. n. 248/2016, la quota parte di lavori subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

In particolare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:

- a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- e) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. lgs. n.50/2016.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via

corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) *quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;*
- b) *in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;*
- c) *su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;*

3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali, assicurativi e infortunistici;

5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; l'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;

6) l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente Capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:

- *versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;*
- *versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.*

Per il subappalto si applicano, altresì, tutte le altre disposizioni legislative recate da norme vigenti, di ogni ordine e grado.

#### **4.6 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, agli enti scuola, agli altri enti previdenziali ed assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L'impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse edili ed enti scuola. Tutto

quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del contratto d'appalto. L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima della liquidazione finale dei lavori, comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

#### **4.7 COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

- l'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo succitato, a stipulare una polizza di assicurazione per il massimale pari all'importo contrattuale che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo";
- il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a 500.000,00 Euro; le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette;
- le polizze assicurative sottoscritte dall'Impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n° 123.

#### **4.8 CONSEGNA DEI LAVORI – DURATA DELL'APPALTO – SOSPENSIONE – RITARDI**

La consegna formale all'appaltatore dei lavori ad oggetto dell'appalto avverrà nelle modalità previste dal D. lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 (Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione").

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini come sopra stabiliti, l'appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. La consegna dei lavori potrà avvenire, in via d'urgenza, anche sotto le riserve di legge, nelle more della stipula e della registrazione degli atti contrattuali.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna i lavori del presente appalto, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All'atto della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione attestante l'avvenuto espletamento degli adempimenti previdenziali e assicurativi per i lavoratori impegnati nell'appalto in parola presso gli enti competenti. Lo stesso obbligo fa carico sempre all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, atto che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'appaltatore dovrà eseguire i lavori di pulizia di cui al presente appalto, in maniera continuativa ovvero senza sospensione alcuna tranne che per circostanze di forza maggiore riconosciute dalla Direzione

dei lavori, per il tempo di **n. 4 anni naturali e consecutivi (diconsi quarantotto mesi)** decorrenti dalla data di formale consegna dei lavori stessi.

Al compimento del periodo contrattuale di cui sopra, verrà redatto, a cura del Direttore dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, già dal giorno successivo alla data del Verbale di consegna di cui sopra, all'inizio delle prestazioni in appalto, conducendole secondo tutto quanto previsto nel presente capitolato.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere parzialmente o totalmente al regolare svolgimento dei lavori appaltati, l'impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente corrispondenti alla sospensione di cui sopra. Le sospensioni dovranno risultare da regolari verbali (verbale di sospensione e verbale di ripresa), redatti in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l'appaltatore, nei quali dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le prestazioni sospese.

Non costituiscono motivo di proroga o sospensione delle prestazioni in appalto, né giustificano la loro mancata regolare o continuativa conduzione o una loro ritardata ultimazione:

- il ritardato ottenimento di licenze, concessioni, autorizzazioni o provvedimenti abilitativi o permissivi comunque denominati;
- l'adempimento di prescrizioni richieste, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Responsabile del procedimento o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria o di sicurezza; eventuali adempimenti posti a carico dell'appaltatore;
- eventuali controversie fra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, nonché i ritardi e gli inadempimenti dei medesimi soggetti;
- eventuali vertenze fra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente;
- avverse condizioni climatiche anche se di entità/durata eccedente l'ordinario, salvi i casi di pubblica calamità;
- le manutenzione ai mezzi d'opera.

#### **4.9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO, PENALI**

Si procederà alla risoluzione del contratto di appalto, oltre che in casi di inadempienza grave rispetto alle obbligazioni risultanti dal presente capitolato, quando, per fatto riconducibile alla negligenza o all'imperizia dell'appaltatore, risulti compromessa, anche temporaneamente, la regolare esecuzione delle attività portuali locali, siano esse a mare o a terra.

Tra i casi di inadempienza grave, si intende la formulazione per iscritto di n. 3 contestazioni da parte della direzione dei lavori.

In caso di risoluzione, fatta salva l'applicazione delle penali per eventuali inadempimenti come nel prosieguo riportato, l'appaltatore avrà diritto a un compenso proporzionato al periodo temporale relativo alle prestazioni regolarmente svolte.

L'appaltatore, comunque, risponderà – assumendosene ogni onere e responsabilità – per qualunque danno o spesa in cui incorra la stazione appaltante in conseguenza alla risoluzione del contratto d'appalto.

Data l'importanza di assicurare sempre la corretta pulizia degli specchi acquei portuali interessati dall'appalto, nel caso in cui le prestazioni affidate non vengano correttamente eseguite secondo le scadenze temporali prefissate da presente capitolato o vengano eseguite con negligenza, verrà applicata una penale per ogni giorno di inadempienza pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dello stesso ammontare oltre il quale, configurandosi la grave inadempienza contrattuale, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione contrattuale in danno.

La suddetta penale potrà essere applicata al primo stato di avanzamento contabile utile.

Costituiscono altresì motivazione per la risoluzione del contratto d'appalto le seguenti circostanze:

- al verificarsi delle situazioni previste all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

#### 4.10 SICUREZZA DEI LAVORI

I lavori di cui trattasi non rientrano nei campi di applicazione dell'art. 90 – comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, trattandosi di lavori esclusivamente in mare – non richiedenti quindi l'impiego di un cantiere temporaneo a terra – eseguibili con ogni probabilità per il tramite di un'unica impresa.

Pertanto, non sono nella fattispecie nominati dalla stazione appaltante un Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione né un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del summenzionato Decreto.

L'appaltatore, comunque sia, opererà nel pieno rispetto dei principi generali stabiliti dal summenzionato D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. nonché di tutte le norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre che del D. Lgs. n. 271/1999 recante "*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*", sollevando la stazione appaltante – salvo per cause direttamente riconducibili – da qualsiasi responsabilità a riguardo.

A tal proposito, l'appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovrà redigere e presentare il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei lavori.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di far adeguare dall'appaltatore il piano operativo di sicurezza summenzionato, nei limiti ad essa consentiti dalla legge laddove lo stesso non risulti confacente alle previsioni progettuali. Il piano di sicurezza sopra citato dovrà essere rispettato in modo rigoroso. Sono compito ed onere dell'appaltatore – ovvero di ogni impresa esecutrice partecipante in qualunque modo alla realizzazione dell'appalto – ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. L'appaltatore, pienamente edotto su tutto quanto riguarda i lavori da eseguire, si rende implicitamente consapevole di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto committente ai sensi dell'art. 89 – comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, è il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla medesima Autorità di Sistema Portuale;
- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 – comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sopra invocato;
- che, trattandosi di lavori marittimi, tutte le attività ad oggetto del presente appalto verranno svolte secondo le prescrizioni ed i provvedimenti della competente Autorità Marittima, oltre che nel rispetto del Codice della Navigazione Marittima e del relativo Regolamento di esecuzione nonché di ogni altra norma ricorrente nella fattispecie.

L'appaltatore, inoltre, è consapevole e ben conosce le misure di prevenzione che, in riferimento alle vigenti disposizioni legislative, andranno attuate per la sicurezza sia individuale che collettiva dei lavoratori impiegati ai fini dell'appalto in argomento, nonché per la tutela della pubblica incolumità e della navigazione marittima.

Il piano operativo di sicurezza summenzionato dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare e nel caso di varianti in corso d'opera disposte dalla committenza. Il Piano operativo di sicurezza di cui sopra dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore.

L'appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale da egli impiegato ai fini dell'appalto e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza i piani di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, nel rispetto delle vigenti norme legislative.

#### **4.11 PAGAMENTI**

Data la natura dell'appalto, è stabilito che l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del compenso contrattuale a stati di avanzamento trimestrali, ciascuno del valore pari ad 1/16 del prezzo contrattuale complessivo dell'appalto al netto delle penalità eventualmente applicabili ai sensi del presente capitolato e delle ritenute di legge.

Ogni pagamento verrà effettuato entro n. 30 giorni dalla data di emissione dell'apposito certificato da parte della stazione appaltante e, nel caso della rata di saldo, dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, previa trasmissione della relativa fattura in formato elettronico e previa acquisizione da parte della stazione appaltante, con esito favorevole, del documento unico di regolarità contributiva per via telematica.

Quando il pagamento non venga effettuato – per colpa della Stazione Appaltante – nei termini prescritti, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Cod. Civ., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ai sensi delle norme interbancarie vigenti, l'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto corrente – codici IBAN, n. di conto e nominativo della banca – su cui poter effettuare il versamento per ogni pagamento dovuto dalla medesima stazione appaltante in suo favore.

Ogni compenso dovuto per l'appalto verrà liquidato con le seguenti modalità e condizioni:

- I.V.A. non imponibile, ai sensi dell'art. 9 – 1° comma, D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.;
- pagamento mediante bonifico bancario, nei termini di legge, previo ricevimento della nota di fattura fiscale;
- il pagamento è subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva regolare ed in corso di validità, tanto per l'impresa appaltatrice quanto per eventuali subappaltatori (D.U.R.C.);
- con riferimento alle vigenti norme interbancarie e tenuto conto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il pagamento verrà effettuato esclusivamente su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso Società Poste Italiane dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la nota di fattura fiscale di cui sopra dovrà altresì riportare le coordinate bancarie IBAN relative al predetto conto corrente dedicato, da utilizzare quale riferimento per il bonifico di pagamento;
- dovranno essere comunicate formalmente, inoltre, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;
- l'inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 13 agosto 2010 n. 136 comporterà la nullità assoluta del contratto d'appalto, così come previsto dall'art. 3 – comma 8 della richiamata Legge.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 35 comma 18, del D.Lgs, n° 50/2016, è prevista l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità ivi previste all'interno del medesimo articolo.

#### **4.12 CONTO FINALE**

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro n. 90 (diconsi novanta) giorni dalla data dell'ultimazione di tutti i lavori.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per il presente appalto non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere

definitivo, ferme restando le altre disposizioni legislative vigenti circa le responsabilità biennali e decennale dell'appaltatore.

#### 4.13 COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, per le opere di che trattasi, il Certificato di collaudo verrà sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, quest'ultimo da emettersi, a cura del Direttore dei lavori, entro n. 90 giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori appaltati.

#### 4.14 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti DAL Codice dei contratti pubblici emanato con D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) nomina e comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico preposto all'appalto n argomento, che dovrà essere dotato di adeguata professionalità e di gradimento della stazione appaltante;
- b) ogni onere prescritto per l'esecuzione dei lavori appaltati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e ciò che imposto dalla locale Autorità Marittima;
- c) la regolare manutenzione dei mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione dell'appalto, in particolare le imbarcazioni, gli autocarri ed ogni altra attrezzatura;
- d) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- e) l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e successivi decreti di attuazione;
- f) la comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono ed entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- g) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- h) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori;
- i) il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni di demanio marittimo (occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
- j) all'organizzazione dei lavori in ottemperanza alle indicazioni della Direzione Lavori e dell'Autorità Marittima competente in merito alla necessità di garantire l'operatività delle infrastrutture portuali e la navigazione marittima;
- k) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni recate dalle vigenti norme in materia di infortunistica di cui, in particolare, il D. Lgs. n. 81/2008;
- l) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza, nonché di tutti gli adempimenti relativi, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
- m) la redazione di ogni documento attinente alle procedure per lo smaltimento dei materiali di risulta proveniente dalle lavorazioni dell'appalto, restando in proposito inteso che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii., è identificato il ruolo di produttore del rifiuto nel soggetto appaltatore;
- n) le spese di registrazione e di bollo relativamente agli atti contabili e di direzione dei lavori;
- o) ogni altro onere prescritto a carico dell'appaltatore dalle norme di legge sia vigenti che future applicabili all'appalto di che trattasi.

È altresì obbligo dell'impresa appaltatrice:

- evitare, nel modo più assoluto, i depositi temporanei delle immondizie o di altro materiale proveniente

dalle attività in appalto, dovendosi ritenere l'appaltatore obbligato ad allontanare immediatamente i materiali raccolti ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii.;

- effettuare le prestazioni di pulizia in appalto impiegando esclusivamente i mezzi nautici all'uopo previsti e le relative attrezzature di bordo; l'eventuale impiego alternativo o ausiliario di diversi mezzi di raccolta sarà consentito esclusivamente in particolari occasioni, debitamente accertate dalla direzione dei lavori, in cui la contingente presenza di altrui imbarcazioni in ormeggio ovvero la ristrettezza degli spazi di evoluzione costituiscano oggettiva difficoltà all'impiego dei suddetti mezzi nautici;
- conseguire preventivamente le autorizzazioni, le licenze, i permessi ed ogni altro assenso dovuto per legge per l'esecuzione dei lavori ad oggetto dell'appalto, nonché predisporre ed espletare ogni connessa incombenza, restando inteso in proposito che qualsiasi ritardo in tali procedure non potrà costituire ragione per richieste di indennizzi, risarcimenti od altre pretese di sorta;
- dotare tutti i lavoratori operanti nell'ambito dell'appalto dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, curando che le stesse dotazioni siano altresì fornite da parte di soggetti subappaltatori ai loro dipendenti, il tutto secondo quanto dovuto in base ai piani di sicurezza ed alle disposizioni legislative vigenti;
- far fronte, a tutte sue spese, ad ogni risarcimento dei danni derivanti in conseguenza dell'espletamento od anche del mancato espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché ogni altro onere a ciò conseguente che non sia espressamente posto a carico della stazione appaltante;
- comunicare tempestivamente alla direzione dei lavori ogni danno eventualmente rinvenuto, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni in appalto, sulle infrastrutture portuali.

L'appaltatore, inoltre, si conforma ed esegue le procedure e le misure aggiuntive di sicurezza previste nei rapporti integrati di sicurezza e dai piani integrati di security vigenti negli scali marittimi interessati dal presente appalto, adeguandosi alle relative variazioni e/o correttivi eventualmente apportati nel tempo.

L'appaltatore si conforma a rispettare le prescrizioni emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno competenza sui luoghi e sulla materia di cui al presente appalto, restando fin d'ora fermo e convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e/o limitazioni a carico e/o danno dell'appaltatore, quest'ultimo non potrà vantare nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di pretendere dall'appaltatore la sostituzione del Direttore tecnico o di quegli operatori che dovessero rendersi responsabili di episodi che contrastino con i contenuti del presente capitolato speciale o di altre negligenze di sorta.

#### 4.15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie tra l'appaltatore e la Stazione appaltante, si ritiene competente il Foro di Ancona. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### 4.16 TARIFFE, NUOVI PREZZI

Si riportano, nel seguito, le tariffe applicate per la stima economica dell'importo da porre a base dell'appalto ed altre da applicare, altresì, per eventuali prestazioni extra-contrattuali in economia – al lordo del ribasso di aggiudicazione – che venissero eventualmente affidate all'appaltatore.

Cod.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo Unit. (€)
1	Operaio specializzato	h	28,83
2	Operaio comune	h	23,84
3	Personale marittimo – Comandante conduttore	h	40,55
4	Personale marittimo – Marinaio comune	h	37,55

5	Noleggio imbarcazione per raccolta rifiuti escluso l'equipaggio – lunghezza F.T. m 10,00÷15,00	h	75,00
6	Noleggio imbarcazione per raccolta rifiuti escluso l'equipaggio – lunghezza F.T. m 4,00÷8,00	h	55,00
7	Noleggio autocarro con cassone ribaltabile e autogru (t 5) e conducente	h	63,00
8	Noleggio skimmer da mc/h 30,00	h	39,00
9	Noleggio panne galleggianti di contenimento (altezza cm 80)	m/g	3,40
10	Smaltimento di rifiuti oleosi (esclusi gli oneri di carico, trasporto e smaltimento)	€/kg	0,50
11	Smaltimento di rifiuti speciali solidi non pericolosi (esclusi gli oneri di carico, trasporto e smaltimento)	€/kg	0,30
12	Analisi di laboratorio del rifiuto (massimo n. 12 parametri)	Cad	169,00

Le tariffe relative al personale od ai mezzi saranno maggiorate del 40% per le prestazioni di cui all'art. 2.7 del presente capitolato se svolte in orari non ordinari.

Si considera **lavoro ordinario** ogni attività svolta nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 19,00, nonché il sabato dalle ore 07,00 alle ore 14,00; al di fuori di tali orari, si considerano le attività come **lavoro straordinario**.

Nel caso in cui le prestazioni vengano eseguite in periodi temporali a cavallo tra le due fasce orarie (oraria e straordinaria), si applica la tariffa della fascia oraria di inizio della prestazione.

I prezzi unitari su elencati compensano tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, oneri amministrativi e tributi di ogni natura, mezzi ed apprestamenti provvisori, quanto altro occorre per lo svolgimento al meglio e conformemente alle vigenti disposizioni legislative delle prestazioni ordinate, intendendosi inclusi negli stessi prezzi i compensi e gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere anche se non esplicitamente detti o richiamati nel presente capitolato speciale.

Nel caso di prestazioni in eccedenza rispetto alle quantità massime contemplate dal presente Capitolato per la parte a corpo dell'appalto, si applicheranno le tariffe sopra elencate, ciò con applicazione dello sconto in ribasso che ha dato luogo all'aggiudicazione dell'appalto.